

## **TI\_GERICHTE 12.2006.199 vom 16. August 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-08-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2006.199](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2006.199)

FR: TI\_GERICHTE 12.2006.199 du 16 août 2007

IT: TI\_GERICHTE 12.2006.199 del 16 agosto 2007

### **Regeste**

Opposizione a precetto esecutivo civile per azione di rendiconto, obbligo di informazione della banca nei confronti di erede legittimo in caso di rapporto contrattuale con entità giuridica terza

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Le azioni di rendiconto di cui all'art. 400 CO si propongono nelle forme del procedimento esecutivo in casi di fattispecie immediatamente accertabili, in virtù dell'art. 488a cpv. 1 CPC, in vigore dal 1° aprile 2001. L'art. 493 CPC prevede che il precettato deve proporre la sua opposizione al Pretore entro 10 giorni dall'intimazione del precetto e che la procedura è quella sommaria della Camera di consiglio ai sensi degli art. 361 segg. CPC.

#### **E. 2**

Nella fattispecie il Segretario assessore ha dapprima accertato che la precettante era erede legittimaria di A\_\_\_\_\_ secondo il diritto italiano applicabile e che il defunto era avente diritto economico della N\_\_\_\_\_ Stiftung e suo primo beneficiario. Ha poi osservato che la relazione contrattuale della banca non era con il defunto ma con la N\_\_\_\_\_ Stiftung e dopo esame degli interessi rispettivi, riferendosi alla giurisprudenza cantonale, ha constatato che la precettante aveva già ricevuto dalla banca le informazioni che avrebbe potuto ottenere con l'azione di rendiconto (ragione sociale della Fondazione e nome e indirizzo della sua amministratrice) e ha dunque confermato l'opposizione della banca precettata, poiché l'istante avrebbe prima dovuto avviare una procedura nel Liechtenstein per far valere i propri diritti contro la Fondazione.

#### **E. 3**

L'appellante censura le conclusioni alle quali è giunto il Segretario assessore adducendo in primo luogo che il suo diritto al rendiconto in quanto erede legittimaria non poteva essere limitato alla sola ragione sociale della Fondazione e al nome e all'indirizzo dei suoi organi, ma doveva comprendere tutte le informazioni che il defunto avrebbe potuto richiedere. Inoltre, prosegue l'istante, l'autorevole dottrina citata dal primo giudice ammette l'azione di rendiconto nei confronti della banca quando l'entità giuridica del Liechtenstein non ha dato seguito alle richieste dell'erede, come è avvenuto nella fattispecie.

#### **E. 4**

Questa Camera, con sentenza pubblicata in Rep. 1999 p. 215, ha già avuto modo di precisare che in caso di morte del titolare di una relazione bancaria, la banca è tenuta di regola - eccezioni sono tuttavia possibili - a dare agli eredi tutte le informazioni che avrebbero dovuto dare al cliente e ciò già per il solo fatto che gli eredi, stante il principio

dell'universalità della successione, subentrano nella posizione contrattuale del cliente stesso ( Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/ Treuillaud , *Le secret bancaire suisse*, 3 a ed., Berna 1995, p. 308 e segg., in particolare p. 345; Aubert/Haissly/Terracina , *Responsabilité des banques suisses à l'égard des héritiers*, in *SJZ* 1996 p. 139 e segg.; Béguin, *Secret bancaire et successions*, in Bernasconi , *Les nouveaux défis au secret bancaire suisse*, Losanna e Bellinzona 1996, p. 24 e 27 e segg.; Cocchi , *Commentaire - L'obligation de la banque de renseigner les héritiers*, in Bernasconi , op. cit., p. 44; Taisch , *Persönlichkeitsschutz und Bankgeschäft - Aspekte aus schweizerisch-liechtensteinischer Sicht*, in *SJZ* 1996 p. 275; DTF 74 I 485, 89 II 93; Rep. 1993 p. 206; ICCA 3 aprile 1998 in re H./H.; cfr. pure Stanislas, *Ayant droit économique et droit civil: le devoir de renseignements de la banque*, in *SJ* 1999 II p. 437 e seg.; Cretti , *Le gérant de fortune face aux héritiers*, in *ST* 1998 p. 914; Frigerio , *La convenzione di conto congiunto solidale e i diritti degli eredi del titolare defunto*, in Rep. 1994 p.180).

## **E. 5**

Nel caso in cui invece il defunto intratteneva relazioni con la banca soltanto in via indiretta, ad esempio quale fiduciante o quale avente diritto economico di un'entità giuridica terza -circostanza di cui la banca era informata in forza del cosiddetto "formulario A"- la situazione risulta più complessa: se da un lato è infatti vero che la banca non è legata contrattualmente al fiduciante o all'avente diritto economico, per cui il suo erede non diventa direttamente partner contrattuale della banca ( Béguin , op. cit., p. 34 e seg.; Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg / Schwob/Treuillaud , op. cit., p. 366; Aubert/Haissly/ Terracina , op. cit., p. 141), dall'altro è però altrettanto vero che quest'ultimo non può essere considerato alla stregua di un terzo estraneo ( Béguin , op. cit., ibidem; Aubert / Haissly/Terracina , op. cit., ibidem). La dottrina più recente ha cercato di far chiarezza in proposito e ha in definitiva concluso che la risposta al quesito a sapere se ed eventualmente in quale misura la banca sia tenuta ad informare in tal caso gli eredi -dovere che deriva per legge dal diritto successorio (art. 560 CC; Aubert/ Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud , op. cit., p. 345 e p. 323 e segg.) - non può essere data in modo generalizzato ( Béguin , op. cit., ibidem; Hertig , *Evoluzione internazionale in ambito bancario e effetti sul diritto civile svizzero*, in Rep . 1993 p. 70); la soluzione va al contrario ricercata apprezzando le circostanze del singolo caso secondo il principio della proporzionalità ( Aubert / Haissly / Terracina , op. cit., p. 141 e 149), tenendo cioè in considerazione da una parte i rapporti tra il titolare e l'avente diritto economico ed in particolare l'interesse -intimo o strettamente personale-rispettivamente la volontà del defunto al mantenimento del segreto bancario e dall'altra le esigenze dell'erede a veder soddisfatte le sue richieste d'informazione.

## **E. 6**

Nella ponderazione degli interessi contrapposti - che s'impone per le considerazioni appena esposte - va innanzitutto rilevato che la banca precettata non ha provato l'intenzione del defunto - per altro non presunta (cfr. Rep . 1999 p. 215; Taisch , op. cit., p. 275 con rif.)- di tenere nascosta ai suoi eredi l'esistenza di eventuali relazioni bancarie di cui egli era il beneficiario economico, che deve risultare da circostanze concrete, quali la distruzione dei giustificativi o un esplicito scritto in tal senso (cfr. *SJZ* 1965 p. 357; Brückner , op. cit., n. 92). Dall'altra parte l'esistenza di un interesse degno di protezione della precettata a ottenere determinate informazioni, nella sua indiscussa qualità di erede legittima è evidente, essendo chiaro il suo interesse ad accertare l'esistenza e la consistenza di eventuali beni di

spettanza dell'asse successorio, dei quali essa avrebbe potuto pretendere una quota al momento della divisione ereditaria: ora, tra i beni di cui il defunto era beneficiario economico - ammesso che ve ne siano - gli unici che potrebbero rientrare nel suo asse successorio sono quelli eventualmente intestati a un suo fiduciario ( Stanislas , op. cit., p. 447) rispettivamente a una società anonima di cui egli era il detentore maggioritario d'azioni ( Stanislas , op. cit., ibidem; Béguin , op. cit., p. 34). Non rientrano per contro nell'asse successorio i conti intestati a istituti successori di diritto straniero, quali fondazioni o Anstalt del Liechtenstein o trust del diritto anglosassone ( Aubert/Haissly/ Terracina , op. cit., p. 146), così che in definitiva in merito agli stessi la precettante non può far valere alcun diritto di rendiconto, non potendo vantare alcun interesse degno di protezione (RtiD I-2004 pag. 570; NRCP 2003 pag. 273; Fellmann , Berner Kommentar, N. 84 ad art. 400 CO). Quanto all'estensione delle informazioni da fornire, ritenuta l'esigenza di protezione del segreto bancario nei confronti dell'eventuale fiduciario o dell'eventuale società anonima a cui il defunto ha fatto capo, la banca è tenuta unicamente a comunicarne l'identità e a indicarne gli organi cui la precettante dovrà in seguito rivolgersi per assumere le ulteriori informazioni ( Stanislas , op. cit., p. 447 e seg.), in particolare la consistenza dei beni al giorno del decesso del defunto (non appare in effetti giustificato riconoscere agli eredi un diritto d'informazione più esteso rispetto a quello che sarebbe spettato al defunto se fosse ancora stato in vita: cfr. ZR 2002 p. 101; Stanislas , op. cit., p. 453). Queste ultime informazioni potranno tuttavia essere fornite dalla banca, se i terzi interpellati non avranno dato riscontro alle richieste formulate nei loro confronti ( Béguin, op. cit., p. 34 e seg.).

#### **E. 7**

Nella fattispecie, l'appellante afferma di aver chiesto invano agli organi della Fondazione estera le informazioni a lei necessarie per difendere i propri interessi, vale a dire la contabilità e informazioni concrete e documentali sulla composizione del patrimonio e sui movimenti dello stesso, il testo dei Nebenstatuten e l'autorizzazione alla banca precettata di fornire all'erede l'intera documentazione presso di lei esistente (doc. 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17). L'amministratrice della N\_\_\_\_\_ Stiftung ha comunicato alla precettante, il 30 marzo 2006, che secondo gli statuti essa era beneficiaria di metà del patrimonio della Fondazione, che ammontava il 13 dicembre 2005, data della morte di A\_\_\_\_\_, a € 2'295'054.- e US\$ 44'854'603.- (doc. 9) e le ha inviato il regolamento (doc. 13). Ha per contro subordinato l'autorizzazione alla banca al consenso dell'altra beneficiaria della Fondazione (doc. 19). In simili circostanze, vista la chiusura dell'amministratrice della fondazione, adduce l'appellante, spetta alla banca prestare completo rendiconto. A torto. Come rilevato con pertinenza dal primo giudice, il rapporto contrattuale con la banca riguarda N\_\_\_\_\_ Stiftung e non il defunto. Né giova il riferimento dottrinale, poiché Béguin precisa chiaramente che la banca deve fornire rendiconto agli organi della persona morale e che i beneficiari della Fondazione non hanno pretese dirette sul conto ma devono far valere i loro diritti verso i rappresentanti della persona morale ( Béguin, op. cit., p. 35, punto 6.2 in fondo). Nella causa pubblicata in NRCP 2004 pag. 466 questa Camera ha invero ammesso l'azione di rendiconto dell'erede di un beneficiario di una Fondazione del Liechtenstein, in presenza nondimeno di circostanze ben diverse da quelle qui in esame. In quel caso, infatti, la domanda di rendiconto era stata formulata nei confronti di un avvocato che aveva prestato consulenza nella costituzione della Fondazione e che la gestiva di fatto. Esisteva pertanto un rapporto di mandato tra il professionista e il defunto e si giustificava dunque il diritto al rendiconto giusta l'art. 400 CO. Nella fattispecie, per contro, manca il rapporto contrattuale diretto tra banca e defunto e l'azione di rendiconto dell'erede deve di

conseguenza essere rivolta all'amministratrice della Fondazione e non alla banca, che già ha fornito alla precettante le informazioni necessarie per identificare la Fondazione e i suoi organi. L'appello si rivela pertanto infondato e deve essere respinto.

#### **E. 8**

L'azione di rendiconto è una causa di carattere pecuniario (RtiD I-2006 n. 21 c pag. 649). L'appellante non ha speso una parola per indicare quale sia il valore della causa, né in prima sede né in appello, né il primo giudice l'ha stabilito. A ogni modo, l'azione di rendiconto in esame verte su informazioni relative a un compendio successorio che secondo quanto afferma l'appellante dovrebbe ammontare ad almeno fr. 2'200'000.-. Essa ha infatti addotto di aver ricevuto versamenti e titoli pari a circa un terzo del compendio successorio. Ora, dagli atti risulta che l'appellante ha ricevuto almeno fr. 760'000.- in liquidità oltre a titoli di cui si ignora il valore (doc. 22) e che il patrimonio della Fondazione ammontava a circa 50 milioni di franchi svizzeri alla morte del defunto (doc. 9). Il valore di causa è quindi ampiamente superiore a fr. 30'000.-.

#### **E. 9**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e restano dunque a carico dell'appellante, tenuta inoltre a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili di appello. Nella commisurazione della tassa di giustizia, giusta l'art. 19 LTG, si è tenuto conto di un valore di causa pari ad almeno fr. 1'500'000.-. Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello 30 ottobre 2006 di AP 1 è respinto. 2. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in : a) tassa di giustizia fr. 1'500.- b) spese fr. 50.- fr. 1'550.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1 fr. 2'000.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.